ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3203 del 10/07/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola per lo stabilimento sito in comune di Medicina, loc. Fiorentina, via Sant'Antonio n° 950
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3309 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana[1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola per lo stabilimento sito in comune di Medicina, loc. Fiorentina, via Sant'Antonio n° 950

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola per lo stabilimento ubicato nel Comune di Medicina, loc. Fiorentina, via Sant'Antonio n° 950. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali[4]
   - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquide e palabile del digestato (Regolamento RER n° 3 del 15/12/2017 e smi)
   - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente,

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica[5] n° 1098 PG n° 201891 del 16/12/2010 rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse vegetali non rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese. In particolare:
    - per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni da n°26 a 31 dell'allegato A alla determina n°1098/2010 con l'allegato A del presente atto
    - per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali è sostituita la prescrizione n°32 dell'allegato A alla determina n° 1098/2010 con l'allegato B al presente atto
    - per l'utilizzo agronomico del digestato sono sostituite le prescrizioni da n°33 a 40 dell'allegato A alla determina n°1098/2010 con l'allegato C al presente atto
    - per la componente di impatto acustico è sostituita la prescrizione n° 25 dell'allegato A alla determina n° 1098/2010 con l'allegato D al presente atto.

    Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina n° 1098 PG n° 201891 del 16/12/2010. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.
5. Poichè non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta, non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori oltre a quelle previste per legge e già ultimate nei primi due anni di funzionamento dell'impianto; successivamente potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio qualora se ne ravvisasse la necessità.
6. Vista la Relazione tecnico descrittiva e Piano di Adeguamento presentato dalla CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola per adeguare l'impianto ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 consistenti in:
    - installazione di una copertura flottante, costituita da argilla espansa impermeabilizzata, sulla vasca di stoccaggio del digestato liquido
    - realizzazione di una tettoia sulla platea di stoccaggio del digestato solido

    si esprime parere favorevole alle soluzioni proposte.

    Tutti gli interventi strutturali dovranno essere realizzati a seguito dell'acquisizione di eventuali titoli edilizi qualora necessari rilasciati dal comune di Medicina.

    Dovrà essere garantita una copertura omogenea della superficie della vasca del digestato liquido con periodiche reintegrazioni dell'argilla espansa affinché si garantisca un'azione schermante al fine di ridurre la superficie di scambio tra digestato ed atmosfera.

[5] Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto PG n° 104696 del 28/03/2007 e successivo aggiornamento con determina n°253 PG n°22071 del 15/02/2013

La realizzazione delle soluzioni proposte dovrà completarsi entro otto mesi dal rilascio del presente atto. L'azienda dovrà fornite a questa Agenzia ed al comune di Medicina una nota informativa a conclusione dei lavori di realizzazione delle coperture di progetto.

7. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[6];
8. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[7]
9. Obbliga la CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[8]
10. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
11. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
12. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola, c.f. 00518140371 e p. iva 00512401209, avente sede legale in comune di Medicina, via Saffi n° 202 e stabilimento in comune di Medicina, loc. Fiorentina, via Sant'Antonio n° 950, ha presentato in data 31/10/2019 al SUAP del comune di Medicina una domanda[9] di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali provenienti dall'impianto di produzione energia elettrica con combustione del biogas da digestione anaerobica di biomasse. La domanda di aua è inoltre relativa alle matrici ambientali di utilizzazione agronomica del digestato e di impatto acustico.

L'impianto è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, determina n° 1098 PG n° 201891 del 16/12/2010, modificato ed

[6] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
[7] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[8] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013
[9] Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 169070 del 04/11/2019, pratica Sinadoc n° 32120/2019

aggiornato per variazione delle biomasse di alimentazione con determina n° 3650 del 31/07/2019 di ARPAE-AACM.

In data 26/11/2019[10] è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE

In data 30/12/2019 è pervenuto il nulla osta espresso dal comune di Medicina in merito alla matrice di impatto acustico e successivamente in data 15/01/2020 il parere di conformità urbanistica[11].

A seguito delle modifiche normative alla parte quinta del Dlgs 152/06 ed alla sopravvenuta normativa regionale in materia di impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile, il punto di emissione del motore di combustione biogas per la produzione di energia elettrica è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art 269 del Dlgs 152/06 e sono stabiliti limiti dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1496/2011. Sono pertanto fissati limiti di emissioni e prescrizioni come da allegato A al presente atto. Per quanto attiene lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali, viste le prescrizioni stabilite per impianti similari per le acque reflue potenzialmente contaminate, occorre procedere alla modifica della prescrizione n° 32 dell'allegato A dell'autorizzazione unica n° 1098 del 16/12/2010 con quanto indicato in allegato B al presente atto di AUA.

La documentazione allegata alla domanda di AUA contiene la Relazione tecnico descrittiva ed il Piano di adeguamento alla DGR 1495/2011. Si esprime parere favorevole alla soluzione tecnica proposta di copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido con una copertura flottante costituita da argilla espansa impermeabilizzata a condizione che questa venga mantenuta omogenea sulla superficie del liquido con periodiche reintegrazioni affinché sia garantita la riduzione di superficie di scambio tra digestato ed atmosfera.

Si esprime parere favorevole all'intervento di copertura mediante tettoia della platea di stoccaggio del digestato solido. Prima della realizzazione, dovrà essere acquisito, se necessario, il parere favorevole e/o il titolo edilizio del comune di Medicina.

Si prescrive che gli interventi di adeguamento proposti dovranno essere ultimati entro otto mesi mesi dal rilascio del presente atto.

Si dà atto dell'avvenuto monitoraggio biennale delle emissioni odorigene nell'intorno dell'impianto e non si prescrivono, al momento, ulteriori campagne di monitoraggio.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 271,50 (emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1, scarico acque meteoriche di dilavamento cod tariffa 12.2.1.1 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.2.3.1 - con riduzione del 50% in quanto trattasi di titoli ricompresi in AUA come

[10] Pareri agli atti di ARPAE con PG n° 182069 del 26/11/2019 e PG n° 188970 del 09/12/2019

[11] Pareri del comune di Medicina agli atti di ARPAE con PG n° 198402 del 30/12/2019 e PG n° 6124 del 15/01/2020

proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato C
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico come da allegato D

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola

Comune di Medicina - loc. Fiorentina - via Sant'Antonio n° 950

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da combustione di biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse svolta dalla CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, loc. Fiorentina, via Sant'Antonio n° 950 secondo le seguenti prescrizioni:

1. La CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: GRUPPO DI COGENERAZIONE

Portata massima	3700	Nm^3/h
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	100	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	450	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) ….....	350	mg/Nm^3
Monossido di carbonio ….....	500	mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) ….....	10	mg/Nm^3

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA
EMISSIONI E3 – E4
PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA-SOTTO PRESSIONE FERMENTATORE

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo. Sullo stesso registro dovrà essere annotata la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio degli sfiati delle emissioni, secondo il format riportato all'allegato I della DGR 1496/2011, punto 13.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La presa di campionamento delle emissioni E1, dovrà essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. Per quanto riguarda le emissioni diffuse di polveri ed odori, il gestore di impianto CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc.Coop Agricola dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la loro diffusione durante le fasi del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e delle biomasse vegetali.

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a

verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

6. La CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc.Coop Agricola, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola

Comune di Medicina - loc. Fiorentina - via Sant'Antonio n° 950

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in fosso perimetrale di acque reflue meteoriche di dilavamento (acque di seconda pioggia) provenienti dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dei piazzali soggetti al solo transito, dalle platee di stoccaggio delle biomasse (quando vuote) e dagli edifici e gasometri, complessivamente dimensionato per una superficie di 9276 mq.. Dette acque confluiscono, prima di recapitare nel fosso perimetrale, in un bacino di laminazione esistente e dotato di una valvola unidirezionale che impedisce il ritorno di eventuali acque dal fosso al bacino stesso..

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti reflui:

- I colaticci che si formano dal materiale insilato stoccato in trincee, dal cumulo di digestato solido stoccato in platea di stoccaggio e dall'area di carico della tramoggia per l'alimentazione all'impianto, vengono sempre inviati alla prevasca di miscelazione per entrare nel processo di digestione anaerobica.
- I reflui originati da un lavandino sito nel locale tecnico ed utilizzato per il risciacquo delle attrezzature di analisi del digestato, sono raccolti e smaltiti come rifiuto

Prescrizioni

1. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a

dilavamento di sostanze inquinanti su corpo idrico superficiale.

2. Il fosso di scolo, individuato quale corpo recettore degli scarichi, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
3. Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
4. Dovranno essere garantiti, in caso di sversamento accidentale di sostanze contaminanti sulle aree esterne, **interventi di emergenza atti a evitare o contenere la contaminazione delle acque superficiali, attraverso presidi sullo scarico del bacino di laminazione quali sistemi di intercettazione dello stesso (palloni, saracinesca); tali presidi dovranno essere sempre mantenuti in funzione e perfetta efficienza.**
5. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
6. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare **entro 120 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, presso l'Ente / il Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale/consortile il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare:

   a) Per scarichi diretti ed indiretti in corpi idrici di bonifica, ai sensi dell'art.4 della L.R. 4/2007: il Consorzio di Bonifica competente per singolo corpo idrico consorziale;
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto

dei limiti di accettabilità prescritti.

10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 31/10/2019 (prot.n.20466/2019) e successive integrazioni

Autorizzazione Unica Ambientale

CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola

Comune di Medicina - loc. Fiorentina - via Sant'Antonio n° 950

ALLEGATO C

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Esiti della valutazione

In data 12/12/2019 al n. 25728, la società **COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 950

L'ARPAE-AACM in data 12/12/2019 al PG/2019/191907 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono

essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 25728 del 12/12/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

CLT COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA Soc. Coop Agricola

Comune di Medicina - loc. Fiorentina - via Sant'Antonio n° 950

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Nulla osta espresso dal comune di Medicina alla matrice di impatto acustico riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Città di Medicina

Comune di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
Sportello Unico Attività Produttive
tel. 051 6979241-243-272; fax. 051 6979222
suap@comune.medicina.bo.it

Rif. Prot. N. 20466/2019
Tit. 06 Cat. 09
Trasmissione via PEC a ARPAE-AACM

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA per matrice impatto acustico – derivante da attività di impianto Biogas sito a Medicina in via S. Antonio n. 950 – CLT Cooperativa lavoratori della terra Soc. Coop.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 20466/2019 del 31/10/2019 – presentata dal Sig. Marco Ianelli, nato a Medicina (BO) il 18/11/1984 – C.F.: NLLMRC84S18F083D, in qualità di rappresentante legale della CLT Cooperativa lavoratori della terra Soc. Coop. agricola, con sede legale a Medicina (BO) in via Saffi n.202, P.IVA: 00518140371 – volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice impatto acustico, derivante dall'attività di impianto Biogas sita a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n. 950.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – ST Imola (SINADOC 34230/2019) ns. Prot. n. 24006/2019 del 12/12/2019 relativa alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Marco Ianelli, nato a Medicina (BO) il 18/11/1984 – C.F.: NLLMRC84S18F083D, in qualità di rappresentante legale della CLT Cooperativa lavoratori della terra Soc. Coop. agricola, con sede legale a Medicina (BO) in via Saffi n.202, P.IVA: 00518140371, alle emissioni acustiche provenienti dall'attività di impianto a Biogas sito a Medicina (BO) in via Sant'Antonio n.950, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

- Gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora.
- L'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

TC

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.